

**DISEGNI LEGGE ANTICRISI E ANTIUSURA
A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ**

**PROPOSTA DI LEGGE
PER LA MODIFICA DELL'ART. 50 D.LGS N. 385/93 TESTO UNICO BANCARIO**

L'indiscriminato utilizzo del disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/93 da parte del bancario è fonte come noto di situazioni diffuse di crisi delle imprese e delle famiglie italiane, soventemente incolpevoli, le quali subiscono danni gravi e molto spesso irreversibili, a causa delle immediate segnalazioni a sofferenza dei crediti, anche laddove contestati in via giudiziaria e *judice*.

Di contro, tale prassi da ritenersi del tutto illegittima e contraria agli interessi della stessa sistema economia nazionale, è stata contrastata negli ultimi 15 anni da una notevole e significativa evoluzione della giurisprudenza di merito, in materia di anatocismo e tassi usurari, per cui, sempre più di sovente, i crediti azionati dalle banche subiscono drastiche riduzioni e iniziative delle Corti di merito che accertano la capitalizzazione di illegittimi oneri mai contrattati, ed ancor più spesso le banche vengono riconosciute debentrici, anziché creditrici e condannate alla ripetizione delle somme indebitamente locupletate, maggiorate di interessi e rivalutazione del credito.

Ciò, tuttavia, quando, ormai, però le aziende più deboli, sottoposte ad ingiunzione, hanno già subito il danno irreparabile della perdita della fiducia creditizia e della caduta verticale del fatturato.

Motivazioni queste ultime che ad avviso delle Associazioni di base e dei professionisti consulenti della Consulta Nazionale Antiusura e Anticrisi, come elencati in calce, impongono una immediata tempestiva revisione della normativa vigente per far fronte alla grave situazione oggi attraversata dalle imprese, dai lavoratori e dalle famiglie italiane, vittime di un sistema creditizio del tutto iniquo ed anacronistico, che sta soffocando l'economia e mietendo migliaia di suicidi.

Per tali ragioni si rende necessaria una integrazione normativa idonea a rendere più fungibile per creditori e debitori l'art. 50 del Testo Unico Bancario istituito con D.Lgs. 385/1993.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge va sottolineato che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1)

All'art. 50 d.lgs. 385/1993, primo comma, dopo le parole:

“1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”

sono aggiunte le seguenti:

“e autocertificare, ai sensi del d. P.R. 445/2000, le proprie generalità e i poteri di rappresentanza”.

All'art. 50 [d.lgs. 385/1993](#), sono aggiunti i seguenti tre commi:

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, la Banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per importo superiore di oltre il 10% rispetto a quello accertato all'esito del giudizio di merito è obbligata al risarcimento del danno patito dall'ingiunto per l'ammontare equivalente al triplo della somma illegittimamente azionata. Il rappresentante della banca o i procuratori sono punibili con la pena di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale. Il giudice, con la sentenza

che definisce il giudizio, trasmette, senza ritardo, copia degli atti e della sentenza alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

3. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca viene opposto, l'importo ingiunto, fino all'esito del giudizio, può essere segnalato a "sofferenza" nelle banche dati private e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, tranne nel caso di documentate situazioni di insolvenza equiparabili al fallimento.

4. La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere concessa solo su titoli di credito impagati dopo che siano decorsi 60 giorni dal protesto o il termine di legge previsto per documentare il pagamento al pubblico ufficiale oltre che scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da pubblico ufficiale. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo viene opposto, il credito ingiunto può essere segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia solo come credito contestato, fatta salva l'ipotesi in cui l'istituto ricorrente dimostri la sussistenza di una situazione di insolvenza equiparabile al fallimento.

QUALORA SI RITENESSE DI INTERVENIRE PER DECRETO, VISTA LA NECESSITA' E L'URGENZA DELLA MATERIA, SI PROPONE L'INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI COMMI AGLI ARTICOLI 182 L.F. e 623 C.P.C.:

Art. 182 septies L.F.

(Sospensione procedure esecutive individuali e concorsuali)

(Titolo VI – Capo I – Della sospensione del processo)

Art. 623 bis c.p.c.

1. E' sospesa per due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato sui rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Il provvedimento di declaratoria della sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. è opponibile ad ogni creditore, anche estraneo alla procedura, per la durata di cui al comma precedente.

2. Il pignoramento notificato su istanza del creditore a conoscenza della sospensione di cui al comma precedente è inammissibile. Con la declaratoria di inammissibilità, il Giudice dell'esecuzione ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione del pignoramento a spese del creditore.

3. Fino alla data di cui al primo comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'art. 15 r. d. 16 Marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su **rapporti bancari controversi ed è oggetto di**

opposizione da parte dell'imprenditore, ovvero sia stata riscontrata giudizialmente l'applicazione oggettiva di interessi usurari.

4. Le disposizioni di cui al primo e terzo comma si applicano **a tutte le procedure pendenti**, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. E' sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

5. Sono altresì sospese tutte le procedure di cui al primo e terzo comma nei confronti degli imprenditori che vantano crediti dalla Pubblica Amministrazione o da enti pubblici.

Art. 623 ter c.p.c.

1. E' sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare **della "prima casa" residenziale**.

2. Ai fini di cui al comma precedente si considera "prima casa" residenziale l'immobile nel quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiede il soggetto esecutato o un suo parente entro il secondo grado.

3. E' altresì sospeso per il termine di cui al comma 1 le procedure di sfratto per morosità, anche per le procedure in corso.